



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 03/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1653

Applicazione Direttiva 2001/42/CE; VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive - adozione provvedimenti conseguenti.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dalla Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori riferisce quanto segue:

La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina delle attività delle cave" prevede, all'art. n. 31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), strumento di pianificazione di settore. Tale pianificazione e la programmazione dello sfruttamento delle risorse costituisce una delle competenze principali della Regione in materia di attività estrattive.

Il P.R.A.E. costituisce uno strumento fondamentale per la corretta ed efficace programmazione e pianificazione di risorse non rinnovabili, quali sono i giacimenti dei materiali di cava. L'art. 33 della l.r. n.37/85 prevede che "il PRAE è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità".

A far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1985, l'approvazione definitiva del primo P.R.A.E. dopo un lungo iter cominciato nel 1986 (D.G.R. n. 11015 del 20.12.1986 di affidamento incarico redazione), è avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 580 del 15 maggio 2007.

Il P.R.A.E., così come approvato con la suddetta D.G.R., esplicava la sua funzione di programmazione e pianificazione attraverso il livello attuativo costituito dai piani di bacino. A tal fine, le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E., al Titolo I art. 2, disponevano che "l'attività estrattiva considerata dal P.R.A.E. è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati". Il P.R.A.E. mirava, quindi, ad individuare e circoscrivere le aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale, prevedendo per ciascuna di tali aree uno specifico piano attuativo.

Si precisa che il suddetto Piano Regionale Attività Estrattive non è stato sottoposto a VAS, in quanto approvato in data antecedente l'effettiva entrata in vigore, il 31 luglio 2007, della "Parte Seconda" del d.lgs n. 152/2006, recante disposizioni in materia di VAS.

Il procedimento di redazione del PRAE, infatti, era già in corso dal 1986 e si era concretizzato nell'adozione dello strumento pianificatorio di settore con D.G.R. n. 1744 del 11.12.2000.

La Regione Puglia, successivamente, ha provveduto ad una "rielaborazione" del P.R.A.E. con D.G.R. n.2112/2009, "Variazione al P.R.A.E., composta dalla Carta Giacimentologica, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento", successivamente approvata con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010. Tale variazione è stata resa necessaria dalla circostanza che "la redazione dei Piani di Bacino ha reso inattuabile il Piano stesso, così che tutta l'attività è rimasta paralizzata con gravi ripercussioni economiche ed occupazionali per l'intero settore. Il lavoro di rivisitazione del PRAE è consistito

nell'eliminare lo strumento dei Piani di Bacino, e nel redigere la Carta Giacimentologica nella quale sono individuate le aree suscettibili di attività estrattive non sottostanti a vincoli o a condizionamenti ostativi all'attività stessa", così come esplicitato nel corpo della succitata Delibera.

La suddetta variante del P.R.A.E., dunque, prevede un livello attuativo solo per otto aree, individuate all'art. 4 Titolo I delle N. T. A., "aree nelle quali l'attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato", al fine di riorganizzare l'attività estrattiva e perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

La D.G.R. n. 2112/2009 precisa che relativamente alla "Variazione del PRAE" si è ritenuto, "anche per aver consultato il competente Ufficio del Servizio Ecologia, di non doverla sottoporre a V.A.S., in quanto si tratta di una rielaborazione del PRAE che non impatta sulla programmazione regionale attualmente vigente.

La scelta operata dall'Amministrazione, di non sottoporre il PRAE alla Valutazione Ambientale Strategica, trovava fondamento anche nell'impostazione di tale strumento di pianificazione che individuava, al Titolo I art. 3, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione, diverse aree sensibili del territorio regionale come aree comunque non suscettibili di attività estrattiva. La Carta Giacimentologica, allegata al PRAE, in tal senso riportava come aree soggette a "vincolo preclusivo l'attività estrattiva" tutte le aree protette nazionali e regionali, i Siti Natura 2000, le aree percorse da fuoco ai sensi della L. n. 353/2000, gli alvei dei corsi d'acqua, nonché tutte le aree in cui l'attività estrattiva era preclusa da disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale o nel Piano di Assetto idrogeologico.

In particolare, la scelta dell'Amministrazione regionale muoveva, altresì, dalla circostanza che la procedura di VAS dovesse essere avviata, al momento dell'adozione dei Piani Particolareggiati, come previsto da una specifica "Circolare esplicativa in materia di attività estrattive artt. 2 e ss. delle NTA del PRAE inerenti la redazione dei Piani di Bacino" approvata con D.G.R. n. 580/2007, che disponeva espressamente la sottoposizione a VAS del livello attuativo del PRAE.

L'orientamento dell'Amministrazione Regionale, tuttavia, non è stato condiviso dalla Commissione Europea, come comunicato con nota del 9 luglio 2014 ai Servizi regionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. In particolare, in detta comunicazione la Commissione, nell'ambito della procedura del caso EU PILOT 2706/11 ENVI, ha evidenziato "l'incorretta applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS" del Piano Cave della Regione Puglia, auspicando "di ricevere conferma dell'impegno preso dalle Autorità italiane in merito all'avvio della procedura VAS per il succitato piano, corredato da un calendario preciso per raggiungere tale conformità".

Nella stessa nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rammentare che la richiesta della Commissione trova il suo fondamento nell'obbligo di leale cooperazione imposto agli stati membri dall'art. 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea e che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo dà diritto alla Commissione di avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, invita i Servizi regionali ad adempiere nei termini suindicati entro il 1° agosto 2014.

Sulla base di quanto osservato dalla Commissione Europea negli atti sopra citati, è necessario rivedere la scelta della Giunta Regionale di non sottoporre i Piani sulle Attività Estrattive alla procedura di VAS e avviare il procedimento di VAS, come prescritto dalla legislazione di settore.

In considerazione della necessità da parte del Servizio Attività Economiche di dover provvedere a redigere gli atti necessari alla predetta VAS, ai sensi del decreto legislativo 156/2006 e ss.mm.ii. è necessario individuare un soggetto con specifiche competenze professionali, che abbia i requisiti di competenza e di esperienza nei settori della pianificazione territoriale, delle risorse estrattive e della loro coltivazione, nel settore degli studi socio-economici, nei settori geologico ed idrogeologico, nonché della difesa del suolo, delle scienze della natura e del paesaggio.

Il Servizio, pur mettendo a disposizione le informazioni e le proprie professionalità nelle problematiche in questione, non possiede, tuttavia, le strutture e le professionalità idonee per avviare uno studio e una

procedura così articolata e complessa in tempi ristretti. Tale impossibilità è stata rappresentata anche dai dirigenti dei Servizi Ecologia, Demanio e Patrimonio e Assetto del Territorio i quali, riscontrando la nota prot. n. 160/11018/2014, hanno comunicato che anche presso le proprie strutture non vi sono le condizioni per espletare la VAS a causa della complessità operativa della stessa non conciliabile con i carichi di lavoro e l'esigenza di tempestività imposta dalla Comunità.

Tutto ciò premesso, occorrerà procedere all'individuazione del soggetto giuridico idoneo a tale scopo con gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità con importo presunto a base di gara non superiore a 50 mila euro comprensivo di spese, prestazioni accessorie ed ogni altro onere per legge dovuto oltre IVA.

Gli adempimenti contabili d'impegno delle somme necessarie per gli studi e la progettazione della VAS possono avvalersi delle procedure di bilancio fissate dalla DGR n. 1497/2014 del Servizio Bilancio e Ragioneria, che prevede espressamente nel deliberato al Punto 3 "Sono fatti comunque salvi gli impegni eventualmente da adottarsi nell'ambito di procedimenti per la definizione di infrazioni comunitarie."

Tutto ciò premesso, al fine di scongiurare l'infrazione comunitaria sopra citata e di poter confermare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Commissione Europea l'impegno ad avviare la procedura di VAS, si propone:

1. di sottoporre il PRAE alla procedura di VAS come prescritto dalla legislazione di settore;
2. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori di individuare il soggetto giuridico idoneo a tale scopo con procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità con un importo presunto a base di gara non superiore a 50 mila euro comprensivo di spese, prestazioni accessorie ed ogni altro onere per legge dovuto oltre IVA;
3. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori di procedere nel più breve tempo possibile, al fine di evitare la comminazione della sanzione comunitaria e di effettuare ogni controllo sulla corretta esecuzione del servizio da affidarsi, consistente nella elaborazione degli atti necessari, per l'intero iter della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 44/2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001

DGR n. 1497/2014: "impegni nell'ambito di procedimenti per la definizione di infrazioni comunitarie."

Il presente provvedimento comporta la spesa presuntiva di € 50.000,00, comprensivo di spese, prestazioni accessorie ed ogni altro onere per legge dovuto e comprensivo di IVA.

Detta somma trova copertura tra le economie vincolate del capitolo n. 636040 del Bilancio 2014, economie vincolate del Bilancio 2014 "Spese relativa alla gestione della Legge n. 37/85 e D.lgs. n. 624/96", rivenienti da residui di stanziamento 2006.

Il Dirigente del Servizio provvede con successivo atto e comunque entro il 31/12/2014 ad adottare il relativo atto di impegno di spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e della Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di sottoporre il PRAE alla procedura di VAS come prescritto dalla legislazione di settore;
3. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Attività Economiche di individuare il soggetto giuridico idoneo a tale scopo con procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità con un importo presunto a base di gara non superiore a 50 mila euro comprensivo di spese, prestazioni accessorie ed ogni altro onere per legge dovuto oltre IVA;
4. di incaricare la Dirigente del Servizio Attività Economiche di procedere nel più breve tempo possibile, al fine di evitare la comminazione della sanzione comunitaria, e di effettuare ogni controllo sulla corretta esecuzione del servizio da affidarsi, consistente nella elaborazione degli atti necessari, per l'intero iter della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 44/2012;
5. il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà notificato a cura del Servizio competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione.

Restano in capo al Servizio Attività Economiche e Consumatori le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento di tutte le attività.

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
